

- all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- al comma 5, dell'articolo 5, che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- al comma 6, dell'articolo 5, che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del cento per cento;
- al comma 8, dell'articolo 5, che dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, d'interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo ai soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo;
- al comma 1, dell'articolo 17, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2007, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 (articolo 1), e ha determinato, dal 1° gennaio 2008, in misura pari all'1,6 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (articolo 2).

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 1985, n. 140, dispone che gli ex combattenti e assimilati, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro).

A norma del comma 3 del citato articolo 6 la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. Come previsto dal successivo comma 4, le disposizioni dell'articolo 6, ivi compresa quindi quella relativa agli aumenti di perequazione, "hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati".

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 afferma che: "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1940, n. 185, si

interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto”.

In relazione alla norma di interpretazione autentica testé citata, coerente con i criteri seguiti sino ad oggi dall'Istituto, l'importo della maggiorazione deve essere attribuito alla decorrenza della medesima nella misura di lire trentamila (euro 15,49) stabilita dal più volte citato articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1985 e non nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua istituzione. L'importo spettante alla decorrenza deve essere assoggettato ai successivi aumenti perequativi.

Tra i provvedimenti di recente emanazione si illustra la legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”.

La citata legge n. 247 prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegata alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi potranno andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al

raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione o al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge in esame, i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento sia di anzianità che di vecchiaia: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre dell'anno, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre dell'anno, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, dal 1° giugno dell'anno successivo.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40

anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

L'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 prevede che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L'articolo 2 del decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha fissato in euro 457,67 la nuova

misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati di inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura del 3,75 per cento, a decorrere dal 15 ottobre 2008, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è, quindi, pari al 9,75 per cento a decorrere dalla medesima data. La stessa Banca Centrale Europea ha, successivamente, adottato altro provvedimento fissando il tasso di riferimento al 2,50 per cento dal 10 dicembre 2008.

PAGINA BIANCA

**Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali**

Rendiconto dell'anno 2008

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2008 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 - , presenta un disavanzo economico di esercizio di 456 mln, comprensivo dell'avanzo di esercizio riferito al "Fondo per la razionalizzazione delle rete commerciale" pari a 31 mln.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2008 passa da 6.841 mln a 6.385 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

Risultato di esercizio e situazione patrimoniale

(in milioni)

Anno	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31 dicembre
2004	-283	8.270
2005	-389	7.881
2006	-794	7.087
2007	-246	6.841
2008	-456	6.385

*

*

*

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- **ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2008 raffrontati con i corrispondenti dati accertati per il 2007;**
- **alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2007 e 2008;**

e, inoltre, nella pagina successiva, l'analisi delle poste relative al "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" che costituiscono un di cui della tabella di pagina 3.

Pertanto, il bilancio della Gestione comprende i dati della suddetta contabilità separata istituita, a decorrere dal 1996, ai sensi della legge n. 549/1995, le cui risultanze vengono evidenziate negli allegati contraddistinti dalle lettere A) e B), rispettivamente, per lo stato patrimoniale e per il conto economico.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
	(in migliaia)		
AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....	6.840.950	7.087.283	-246.333
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	8.454.338	8.157.936	296.402
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.....	90.977	89.512	1.465
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	-285.938	-297.106	11.168
Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	8.259.377	7.950.342	309.035
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Entrate non classificabili in altre voci	85.067	164.057	-78.990
Trasferimenti dalla G.I.A.S.	21.195	18.066	3.129
Totale altri ricavi e proventi	106.262	182.123	-75.861
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A).....	8.365.639	8.132.465	233.174
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
Spese per prestazioni	-8.052.405	-7.670.615	-381.790
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	73.730	99.038	-25.308
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Svalutazione crediti contributivi	-519.773	-518.994	-779
Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-14.954	-22.135	7.181
Totale ammortamenti e svalutazioni	-534.727	-541.129	6.402
ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
Assegnazione al Fondo accantonamento contributi di cui all'art. 20 della legge n.724/1994....	-6	-6	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-46.871	-43.072	-3.799
Spese non classificabili in altre voci	-511	-485	-26
Spese di amministrazione	-211.363	-183.099	-28.264
Oneri per il trasferimento allo Stato di economie di spese di amministrazione.....	-23	-26	3
Valori di copertura di periodi assicurativi	-1.111	-1.541	430
Quota parte proventi di cui all'art. 44, co. 2 e 3, della legge n. 289/2002.....	-	-1	1
Totale oneri diversi di gestione	-259.879	-228.224	-31.655
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B).....	-8.773.287	-8.340.936	-432.351
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - (B).....	-407.648	-208.471	-199.177
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Redditi e proventi patrimoniali	67	91	-24
Interessi attivi sul conto corrente con l'INPS	-	11.626	-11.626
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	296	213	83
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	-20.860	-35.977	15.117
Interessi passivi per anticipazioni dalle Gestioni attive	-17.881	-	-17.881
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C).....	-38.378	-24.047	-14.331
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
SVALUTAZIONI			
Rifusione alla Gestione Prod.Serv. onere svalutaz. crediti vs/Erario per IRPEF non dovuta	-	-504	504
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI			
INSUSSISTENZE ATTIVE E PASSIVE DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDU	5.489	523	4.966
INSUSSISTENZE PASSIVE E ATTIVE DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDU	-8.621	-7.317	-1.304
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-449.158	-239.816	-209.342
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
Oneri tributari.....	-6.737	-6.517	-220
RISULTATO D'ESERCIZIO.....	-455.895	-246.333	-209.562
AVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO.....	6.385.055	6.840.950	-455.895

**FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE**

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
	(in migliaia)		
AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....	226.084	208.444	17.640
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	33.679	19.581	14.098
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborsi di contributi	-1.282	-459	-823
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	32.397	19.122	13.275
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Entrate non classificabili in altre voci	220	488	-268
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	220	488	-268
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A).....	32.617	19.610	13.007
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
Spese per prestazioni	-8.763	-8.409	-354
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	52	47	5
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Svalutazione crediti contributivi	-2.239	-1.722	-517
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-65	-33	-32
Spese di amministrazione	-541	-323	-218
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B).....	-11.556	-10.440	-1.116
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - (B).....	21.061	9.170	11.891
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Interessi attivi di conto corrente con la Gestione degli esercenti attività commerciali.....	9.603	8.585	1.018
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	2	1	-1
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	-56	-97	-41
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI.....	9.549	8.489	976
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE DEI RESIDUI			
Residui passivi insussistenti per rate di pensioni prescritti.....	-	-	-
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE DEI RESIDUI			
Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	736	812	-76
Eliminazione dei residui attivi per irrecoverabilità ed insussistenza.....	-759	-830	71
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.....	-23	-18	71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.587	17.641	12.946
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-	-	-
RISULTATO D'ESERCIZIO.....	30.587	17.641	12.946
AVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO.....	256.671	226.085	30.586

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2008, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

Valore della produzione 8.366 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – Le Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti ammontano a 8.454 mln con un aumento di 296 mln rispetto all'anno precedente.

Le modifiche intervenute nel 2008 sono le seguenti:

- ◆ l'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in esame, è stato pari rispettivamente a 13.819 euro e a 67.942 euro (a fronte di euro 13.598 euro e a 66.805 euro nel 2007);
- ◆ l'aumento dell'aliquota contributiva, secondo quanto stabilito dall'art 1, comma 768 della legge finanziaria 2007, fissata dal 1 gennaio 2008 al 20,09 per cento fino a 40.765 euro e al 21,59 per cento da tale limite fino a 67.942 euro. Permane la riduzione di tre punti percentuali per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;
- ◆ l'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 2.023.292 del 2007 a 2.044.212 del 2008 (+20.920 unità).

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n. 6, ove sono evidenziati i contributi per l'indennità di maternità per un totale di 16 mln.

Le quote di partecipazione degli iscritti sono accertate in complessivi 91 mln, e attengono:

- ◆ per 16 mln, ai contributi per la prosecuzione volontaria;
- ◆ per 70 mln, ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro;
- ◆ per 3 mln, ai valori di riscatto per il periodo del corso legale di laurea;
- ◆ per 2 mln ai valori di riscatto diversi per periodi scoperti di

assicurazione.

A rettifica dei proventi suindicati sono state accertate in 286 mln le Poste correttive e compensative di entrate, che si riferiscono, principalmente, alle somme portate in diminuzione dei contributi dovuti (autoconguaglio) e in misura inferiore a rimborsi di contributi e sanzioni.

Altri ricavi e proventi – Si riferiscono alle Entrate non classificabili in altre voci che ammontano, complessivamente, a 85 mln, e riguardano, prevalentemente, le somme aggiuntive connesse alla riscossione dei contributi arretrati (69 mln), gli interessi di dilazione e differimento (13 mln) e le entrate varie (3 mln).

I Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS comprendono, prevalentemente, i trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ovvero le somme che lo Stato trasferisce alla Gestione ad integrazione di minori entrate previste dalle varie norme che nel tempo si sono susseguite. Determinati in 21 mln, riguardano, come riportato nell'allegato n.10:

- per 2 mln, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della L.448/1998;
- per 2 mln, la copertura del minor gettito contributivo derivante dalla riduzione dell'aliquota contributiva per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 14 mln, la copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 72 della legge 388/2000 alla disciplina sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro;
- per 3 mln, la copertura del mancato gettito contributivo per la riduzione del 50 per cento dei contributi sospesi per calamità, dovuti dai soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania per l'anno 2006 – articolo 1, comma 1011, legge n. 296/2006.